


MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

MARTINO MARIO MORENO

IL REGIME TERRIERO ABISSINO NEL GALLA-SIDAMA

Estratto dalla *Rassegna Economica dell'Africa Italiana*

Ottobre 1937-XV - N. 10




IL REGIME TERRIERO ABISSINO NEL GALLA-SIDAMA



PREZZO L. 50

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO
STATO - G.C. - ROMA, 1938-XVI



2049-bis

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1938 - ANNO XVI

A 4 MOR

4

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

MARTINO MARIO MORENO

IL REGIME TERRIERO ABISSINO NEL GALLA-SIDAMA

Estratto dalla *Rassegna Economica dell'Africa Italiana*

Ottobre 1937-XV - N. 10

0031



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1938 - ANNO XVI

IL REGIME TERRIERO ABISSINO NEL GALLA-SIDAMA

Quando gli Abissini occuparono il sud-ovest etiopico, trovarono in materia fondiaria la situazione seguente. Le zone conquistate si potevano dividere in due categorie: paesi abitati da pastori, paesi con popolazione prevalentemente agricola.

Là dove la base dell'economia era l'allevamento del bestiame, non esisteva una proprietà individuale. La terra apparteneva genericamente alla tribù non a titolo privato, ma a titolo pubblico; ogni frazione di tribù, poi, aveva la sua determinata zona di pascolo e le sue abbeverate, per le quali è forse più esatto parlare di diritto perpetuo d'uso che di proprietà collettiva. Così nel Borana.

Nei paesi a regime agricolo, come il Sidamo, l'Ometo, il Caffa, i Regni galla, si era invece formata la proprietà privata, la quale aveva carattere non già collettivo, come in Eritrea, ma individuale. Nata dall'occupazione, attraverso l'opera dello individuo che si formava il suo campo tagliando gli alberi del bosco e gli sterpi della boscaglia, lo arava, lo seminava, vi costruiva la sua capanna e lo trasmetteva poi ai suoi figli, essa aveva assunto il carattere di un ben preciso diritto, il cui tratto saliente era l'ereditarietà, come nel *rest* abissino.

Nei paesi a regime monarchico si era venuto formando anche il concetto di una proprietà eminente dello Stato su tutte le terre, e in particolare su quelle non appropriate, come i boschi. Nel Gimma il sovrano assoggettava alla sua autorizzazione e a tasse l'occupazione e il trapasso di nuove terre (il *rest* si chiamava *aradda*), e accordava in uso temporaneo ai suoi fedeli delle terre tratte dalla massa dei beni *nullius* che considerava come demaniali. Tale istituto si chiamava *qubsisa*, vale a dire «ciò che serve a sfamare», «appannaggio a titolo alimentare». Qualche cosa di simile avveniva nel Caffa, dove il re concedeva veri e propri feudi, temporanei o ereditari.

* * *

Quando vennero gli Abissini — trascurate, se non abbastanza fertili, le zone pastorali, sulle quali venne affermata una teorica demanialità — in gran parte dei territori agricoli conquistati le terre furono misurate col *qalad*, la corda con la quale si determina la misura di superficie chiamata *gascià* (1), e assegnate per un quarto

(1) La corda ha circa m. 67,50 di lunghezza. Per i terreni coltivati il *gascià* era costituito da un rettangolo di corde 7×11 ; quelli incolti di corde 9×15 .

ai *balabbàt* o capi locali (1) e per tre quarti al Governo (2). Assegnazione che non significa già che i *balabbàt* aborigeni e lo Stato abissino siano divenuti proprietari della terra anche quando questa era già appropriata. I diritti dei proprietari esistenti furono riconosciuti e rispettati, come vedremo più sotto, e si affermò soltanto il concetto proclamato, sebbene con forma impropria e che si presta alla confusione, dello Stato abissino, della proprietà eminente dello Stato, ceduta per un quarto ai *balabbàt*. Proprietà eminente e demanialità vennero soltanto a coincidere nel caso delle terre non appropriate.

Le terre assegnate ai *balabbàt* si chiamarono *ye-mirt merièt* o terre di scelta.

Sul quarto a loro assegnato i *balabbàt* dovettero ricedere al Governo un decimo per la formazione di terre *destà*. Si chiamavano così (*ye-destà merièt*) le terre concesse in proprietà assoluta e senza pagamento di alcun tributo a una milizia abissina avente l'obbligo di trasportare e scortare in guerra la tenda alloggio dell'Imperatore, designata col nome augurale di *destà* (gioia). Queste terre erano alienabili e trasmissibili ereditariamente. Il proprietario per compera, donazione o successione aveva i medesimi obblighi militari del suo autore; se egli non vi voleva sottostare, diventava un comune proprietario *ghebbàr*, cioè tenuto a pagare la normale imposta fondiaria (*ghèbr*). Vi erano terre *destà* nel Ghindebèret, nel Guraghè, negli Arussi.

Altrove i *balabbàt* dovettero ricedere sul loro quarto ancora un'altro decimo per la formazione delle terre *ghindebèl*, che hanno in comune con le terre *destà* il carattere di proprietà libera assoluta, individuale, alienabile, trasmissibile ereditariamente, e soggetta a una prestazione militare in sostituzione dell'imposta fondiaria. I *ghindebèl*, speciale milizia abissina, si incaricavano di una parte del servizio delle salmerie, e cioè del trasporto della tenda di ricevimento dell'Imperatore, chiamata *godìè*, e di qualche altro trasporto secondario, per cui avevan l'obbligo di mantenere per conto del Governo un mulo da soma. Vi erano terre di *ghindebèl* (*ye-ghindebèl merièt*) nel Meccia, nel Ciabo e in certe parti degli Arussi.

Le terre che il Governo aveva dichiarate di sua appartenenza si distinguevano in terre già appropriate e terre disponibili. Queste ultime presero il nome di *ye-seqelà merièt*, sinonimo di *ye-negus merièt*, terra del sovrano. È *seqelà-merièt*, la terra interamente disponibile per il Governo, quella, cioè, sulla quale non vi sono proprietari. Possiamo tradurre: terra demaniale. Essa conserva il suo nome anche quando viene concessa in semplice uso temporaneo. *Ye-seqelà merièt* è il contrapposto di *ye-ghebbàr merièt*, della terra, cioè, del contribuente, il cui proprietario, in quanto tale, è tenuto al pagamento dell'imposta fondiaria. Il nome viene dalla parola *seqèla*, la grande casa rettangolare, a tetto spiovente, del capo, che deve essere costruita, appunto, sul suolo governativo.

(1) Si suol dire che ai *balabbàt* fu assegnato un terzo e al Governo gli altri due terzi. Questo vale per le terre ad est dell'Auàsc, occupate durante la prima espansione Scioana. Ad ovest dell'Auàsc fu applicato il sistema sopra illustrato.

(2) Non soltanto al capo principale di un paese, quello che nel Gimma, Guma, Ghera, Limmu e altrove è chiamato *balabbàt* per antonomasia, cioè il capo della dinastia spodestata o il suo successore, ma anche ai capi secondari e dipendenti.

Le *seqelà merièt*, in parte rimasero tali, a disposizione per future assegnazioni, in parte divennero *cuḍād* o *hudād*, furono, cioè, avvalorate direttamente dal Governo mediante il sistema del lavoro obbligatorio o *corvée*, in parte furono distribuite agli amara in forma di proprietà assoluta (*rest*) o di feudo (*gult*).

La terra in proprietà assoluta si chiama *rest*. La parola significa « eredità », e trova un'esatta corrispondenza nella *hereditas* del diritto romano medioevale, contrassegnata dalle medesime caratteristiche: *jus utendi et abutendi*, alienabilità, trasmissibilità agli eredi, che è il tratto più saliente dell'istituto e che gli dà il nome. Però l'alienabilità trova dei limiti nell'interesse della famiglia e dello Stato. È, infatti, principio di diritto abissino e, in forma anche più accentuata, del preesistente diritto aborigeno, che la terra non possa essere ceduta allo straniero.

Inoltre, per preservare il patrimonio familiare dall'immissione di estranei, il padre di famiglia abissino soleva nominare, nella persona del figlio che gli dava maggiore affidamento, senza riguardo alla primogenitura, un *aleqà*, o capo, principale, il quale non solo procedeva, alla sua morte, alla divisione dell'asse ereditario, secondo le norme di consuetudine, ma anche aveva il diritto di prelazione nel caso che i coeredi (chiamati rispetto a lui *minzir*), volessero vendere la loro parte. Di qui il proverbio: « *aleqà bileqq, le-scialeqà: minzir bileqq, le-aleqà: se cede l'aleqà, si deve rivolgere al capo governativo; se cede il minzir, si deve rivolgere all'aleqà* ». Di fatto la proprietà paterna si trasmetteva così in una forma di quasi comunione. Lo Stato aveva interesse a conservare questa unità agli effetti tributari, e rendeva responsabile l'*aleqà* dell'imposta fondiaria.

Il *rest* è sacro e inviolabile, i diritti del privato sono altamente riconosciuti, almeno in teoria. Lo Stato può però confiscare il *rest* in caso di ribellione, ed ereditarlo in mancanza di successibili.

In entrambi i casi esso afferma, nel concetto abissino, il suo diritto di proprietario eminente, perchè « ereditare » e « confiscare » si dicono egualmente in amarico *warrasà*: è lo Stato che riprende il suo, per indegnità o inesistenza del possessore (1). Inoltre il *rest* è allo Stato cespite di tributo: il fisco può quindi mettere in vendita il terreno d'un proprietario insolvente, per farsi pagare il proprio credito e assicurarsi i proventi futuri. In questo caso si parla di espropriazione (*neqqèle*: rimuovere [il proprietario]).

La proprietà assoluta (*rest*) era classificata dagli Abissini a seconda delle prestazioni in danaro e in natura o in opera che il proprietario doveva al Governo.

La prima categoria di *rest*, il *rest* per antonomasia, era quella il cui proprietario pagava l'imposta fondiaria ordinaria, chiamata *ghèbr*, e si denominava *ye-ghebbàr rest*, o *rest* di colui che paga il *ghebr*. Questa imposta variava a seconda dello stato di coltura delle terre classificate in *lem* (avvalorate), *tef* (2) (incolte),

(1) Il significato della radice semitica W. R. Th. è, originalmente, « prendere possesso ». Cfr. latino *herus* padrone, e *heres* erede.

(2) Questo *tef* non ha nulla a che fare col noto cereale conosciuto sotto il nome di *taf* o *tief*. Deriva da *teffā*: perdersi, essere in cattivo stato.

ye-lem tef (semicoltivate); inoltre era soggetta a riduzioni a seconda che il proprietario fosse al primo, secondo, terzo o quarto anno d'avvaloramento, o anche, per benevolenza del fisco, a seconda dell'andamento della annata. L'imposta completa (*mulù ghebr*) per una terra *lem* era negli ultimi tempi di 25 talleri annui per *gascià* (1). Vari *rest* di questo tipo furono costituiti da Menelik nel Caffa.

Una seconda categoria di *rest* era quella per cui il proprietario, invece del tributo normale, pagava soltanto annualmente una piccola imposta in natura, come un montone, o una futa (*cutà*) o un *gundò* (circa litri 6) di miele per ogni *gascià*. Si chiamavano *ye-milmil merièt*, terre di privilegio. Ve ne erano nel Limmu, nel Cambatta, negli Arussi, negli Ennamòr ed Ennaqòr (Guraghe), nel Marequò, nel Uollega, ecc. ecc.

Una terza categoria di *rest* erano le terre i cui proprietari erano assoggettati, anzichè all'imposta in danaro o natura, alla prestazione di un determinato servizio o lavoro. Tali le terre *ghindebèl* e *destà*, già esaminate più sopra, che potevano essere tratte, oltre che dalle quote di suolo ricedute allo Stato dai *balabbàt*, anche dalla massa delle terre incolte che si era appropriate lo Stato; tali le terre dei *medfegnà* o artiglieri e di altri corpi armati; tali le *sefi*, *fetài*, *telàfi merièt*, date, rispettivamente ai sarti, filatori e ricamatori del Governo.

Una quarta categoria erano le terre che lo Stato assegnava in *rest* al personale delle chiese: terre del prete (*ye-qies*), di diaconato (*ye-diqunnà*), dell'officiante (*ye-semonegnà*), del cantore (*ye-debterà*), del campanaro (*yedeuèl deuài*), dello scortecciatore o fornitore di legna (*ye-qaràfi*), del tapezziere (*ye-antzafi*), del *guazguàgi*, incaricato di spargere sui pavimenti della chiesa uno strato d'erba a guisa di tappeto, ecc. ecc. Tutti questi ministri e inservienti della chiesa sostituivano al tributo le loro prestazioni in lavoro. Ma poichè le terre suddette, come ogni altro *rest*, erano alienabili e trasmissibili ereditariamente, il nuovo padrone era obbligato a fornire o pagare alla chiesa il prete, il diacono, il campanaro, ecc. ecc. La chiesa o, come dicono gli abissini, il *tabdi*, veniva pertanto, col decorrere del tempo, ad assumere di fronte al proprietario la stessa posizione dello Stato rispetto al contribuente, o anche del *melkegnà*, di cui parleremo più sotto, rispetto al suo *ghebbàr*. Era, anzi, aspirazione dei proprietari di *ye-ghebbàr rest* ed anche dei *ghindebèl*, ecc. ecc. di far diventare le loro proprietà terre ecclesiastiche, per sostituire con una prestazione alla Chiesa la loro onerosa prestazione verso lo Stato, il quale, però, accordava di rado questo favore. La mercede di un diacono o d'un *semonegnà* era calcolata in 12 talleri. In genere le chiese venivano costruite, nel sud-ovest etiopico, su suolo incolto e vuoto di abitanti, in modo da poterle dare in proprietà al clero. Ai tempi di Menelik, però, i terreni non venivano dati in proprietà, ma in semplice *metkeià* (installazione): nel senso che il clero era installato su di essi e ne aveva l'usufrutto, ma non era *restegnà* perchè non poteva alienarli: Dove vi erano abitanti, lo Stato assegnava ad ogni ministro e inserviente della chiesa uno stipendio (*qelèb*), quando non assegnava gli abitanti stessi in *ghebbàr* alla chiesa, secondo il sistema del *maderià* che illustreremo più sotto. A Gimma il Negus concesse ai membri della chiesa uno stipendio, e diede loro alcuni

(1) 27 1/2 comprese le tasse di registro e quietanza.

terreni ottenuti dai paesani contro la promessa, che non fu mai mantenuta, di ceder loro altre terre in cambio; i preti si affrettarono a vendere le proprietà loro donate.

I *rest* di vario tipo furono assegnati là dove lo Stato disponeva di terre non appropriate, o i cui proprietari fossero periti o in altro modo scomparsi durante le brutalità della conquista. Alla concessione di *rest* si prestò in modo speciale il Caffa, lasciato semideserto.

Altra forma di assegnazione di terre fu il *gult*. Nel sud-ovest etiopico, il *gult* è una concessione di terra fatta ad un capo a titolo perpetuo, con diritto di trasmissione ai discendenti e con esenzione da ogni tributo: anzi col diritto al concessionario di riscuotere a proprio profitto le imposte dovute allo Stato da coloro che stanno nella sua concessione, e cioè nel caso concreto, dai suoi mezzadri o *tisegnà*. Il *gult* non è alienabile. Questa restrizione nella disponibilità, e la cessione dei diritti tributari dello Stato, lo distinguono dal *rest*. È revocabile solo in caso di ribellione o altri gravi torti del beneficiario; ritorna allo Stato quando si estingue la discendenza di quello. Abbiamo qui molte delle caratteristiche del feudo medioevale; cosicchè la parola *gult* può essere tradotta abbastanza esattamente con feudo. Data la larghezza di applicazione che aveva in origine si potrebbe tradurre più genericamente con « beneficio ». Altrove il *gult* aveva anche la forma di una assegnazione temporanea di terre o di una cessione temporanea di tributi; nel sud-ovest etiopico invece è sempre perpetuo ed ereditario (*restè-gult*) ed ha per oggetto principale la terra, pur recando seco una cessione di tributi. Il *gult* temporaneo è sostituito nel sud-ovest etiopico dal *maderià*.

Al confine tra il Caffa e il Ghera erano *gult* del negus Uoldegherghis le regioni di Cericcò, Argobba Shimbò, Dullà, Jabechiccia e tutta la zona lungo il Gogeb sino al confine col Conta. Nel Sidamo era feudo del deggiac Ghebremariam Malgàno.

I primi ad attribuirsi *gult* e *rest* nelle terre disponibili del sud-ovest etiopico furono, naturalmente, i sovrani, che pensarono anche largamente ai membri della famiglia imperiale.

Però, al sistema dell'assegnazione definitiva in *rest* o *gult*, gli imperatori preferirono nel sud-ovest etiopico il sistema dell'assegnazione temporanea in *maderià*, applicato così nelle zone coltivate che in quelle incolte.

La parola *maderià*, derivata dal verbo amarico *adderè*, pernottare, vivere, significa « mezzo di sussistenza ».

Nel linguaggio della burocrazia amara, *maderià* era il mezzo di sussistenza che lo Stato, per la durata del suo servizio, assegnava ad un suo dipendente, senza pagargli direttamente uno stipendio (*qelèb* o *demòz*).

Il *maderià* poteva consistere nell'assegnazione di un certo numero di *gascià* di terre. Vediamo che cosa avveniva. La superficie assegnata comprendeva delle terre già messe a coltura dagli aborigeni presenti sul luogo, o delle terre incolte e disabitate, o le une e le altre. Sulle prime il beneficiario non aveva alcun diritto terriero; ma in compenso aveva il diritto di riscuotere dai proprietari — che rimanevano tali — l'imposta fondiaria che essi avrebbero dovuto allo Stato, mentre a quest'ultimo rimaneva devoluta, a carico dei proprietari, la decima sul raccolto (*asrat*). Le seconde egli le faceva avvalorare e coltivare per proprio conto, sia a mezzo dei suoi schiavi, sia con le giornate di lavoro obbligatorio dei suoi *ghebbàr*,

sia mettendovi dei mezzadri (*tisegnà*) (1). Egli non era tenuto a pagare l'imposta fondiaria, sostituita dal suo servizio quale militare o funzionario: pagava soltanto l'*asrat* se coltivava in proprio.

Il beneficiario del *maderià* si chiamava *melchegnà* ed era investito di funzioni di governo, in quanto teneva la lista della gente dimorante entro il suo beneficio e curava il versamento delle decime da parte di essa. Il *maderià* di questo genere si suole assimilare ad un diritto di usufrutto; ma ciò è soltanto nel caso che il *melchegnà* coltivi le terre per proprio conto, direttamente o a mezzo di fittavoli; quando sui suoi *gascià* vi sono dei proprietari, il suo rapporto di diritto non è verso le terre, ma verso le persone.

Ciò appare più chiaro in quelle regioni dove la terra non è stata misurata, e il *maderià* anzichè nella concessione temporanea di un dato numero di *gascià*, consiste nell'assegnazione di un dato numero di *ghebbàr*, come nel Ghimira, nello Sciuo, nel Magi, nel Gurafarda, nel Gomma, e nel Gimma rimasto semi indipendente.

La parola *ghebbàr* l'abbiamo già vista. Essa significa colui che paga il *ghebr* o tributo (2). Anche nel Tigrè, nell'Amara, nello Scioa si usava il termine di *ghebbàr* o contribuente per coloro che erano tenuti alla imposta, oltre che a prestazioni in natura e *corvées* a favore dello Stato. Ma un'essenziale caratteristica acquistò il *ghebbàr* nelle zone conquistate del sud-ovest abissino: tributi e contribuenti furono ceduti ai dipendenti dello Stato; ciò non era nuovo, perchè avveniva anche altrove, ma che mai si era verificato in sì grandi proporzioni.

(1) Il *tisegnà* o *cisegnà* è un contadino non provvisto di terra propria che lavora sul fondo altrui alle seguenti condizioni, più o meno varianti a seconda delle costumanze e dei patti speciali:

1° Tiene per sé i tre quarti del prodotto del proprio lavoro, e ne corrisponde un quarto (*irbò*) al locatore.

2° Paga allo Stato la decima sul raccolto (*asrât*), che grava sul coltivatore immediato.

3° Dà al locatore giornate determinate di lavoro sulla parte di terreno che egli si riserva di coltivare in proprio.

4° Corrisponde al locatore, se questo glielo richiede, un determinato canone, che serve al locatore stesso, se tenutovi, quale contributo al pagamento dell'imposta fondiaria. In genere, si tratta di un tallero per « fumo » cioè per fuoco o capanna. Di qui il nome, che viene da *tis* o *cis* (fumo). Anche le finanze medioevali chiamavano « fumanti » le abitazioni familiari alle quali veniva imposto il *focatico*.

5° Può essere licenziato in qualsiasi momento, contro rimborso del prezzo di stima (*ghimmit*) delle coltivazioni effettuate.

6° Riceve dal locatore il bestiame da lavoro e le sementi.

7° Ha il diritto di costruire sul fondo le proprie capanne e di viverci con la propria famiglia.

Tengono *cisegnà* i proprietari di *rest* di qualsiasi specie, i concessionari di *gult*, i beneficiari di *maderià*, le chiese ecc. ecc.

Nel Gimma prima dell'occupazione abissina esisteva già un bracciantato agricolo che si chiamava degli *hordagnatèsa*: coloro che mangiano col manico (*horda*) dell'aratro.

(2) La parola *ghebr* deriva del verbo *gheer gabrà*, fare lavorare. Originariamente, quindi, il tributo doveva essere concepito sotto forma di lavoro di servizio; di qui si passò al significato di imposta in danaro, come è anche avvenuto per il latino *munus*. Anche nell'amarico moderno, del ghindebel del prete, ecc. si dice che paga il tributo (*ighebrâl*) col proprio lavoro. Dalla medesima parola *gabrà* deriva *ghebbàrè*, lavoratore contadino: i due concetti di *ghebbàrè* e *ghebbàr* vengono nella pratica a coincidere perchè l'onere del tributo, essendone dispensati i signori e i soldati, si riversa sul contadino.

Gli abitanti del paese furono dichiarati *ghebbàr* dei capi abissini e dei loro soldati, tenuti, cioè, verso questi al pagamento dell'imposta fondiaria e alla corresponsione di prestazioni personali ordinariamente dovute allo Stato. A ogni capo, funzionario o soldato fu assegnato sulla massa dei *ghebbàr* un certo numero di *ghebbàr* proporzionato al grado: i ras e deggiac ne avevano a migliaia; i fitaurari 300, i Chegnazmac 150, i soldati, secondo l'anzianità, 10, 15, 20 (1). I *ghebbàr*, appunto perchè tali rimanevano proprietari delle loro terre, con diritto di alienarle e trasmetterle ai propri eredi: è un concetto sul quale bisogna insistere, perchè si ritiene generalmente che gli Abissini abbiano espropriato in massa gli abitanti dei paesi conquistati. Usurpazioni ne avvennero in gran numero; molte terre rimasero senza proprietario perchè le popolazioni erano state sterminate o condotte via in schiavitù; ma il principio fu quello di lasciare a ognuno la sua proprietà, nell'intento di meglio sfruttarlo a profitto dei conquistatori.

Il *maderià* di *gascià*, o *malerià* terriero, non escludeva, come abbiamo visto, la presenza di *ghebbàr*; come il *maderià* di *ghebbàr* o di persone non escludeva lo sfruttamento indiretto delle terre da parte dell'assegnatario, in quanto egli riceveva, in natura o in danaro, una parte del frutto del lavoro dei suoi *ghebbàr*. Nella prima forma di *maderià* si assegnava all'amara un certo numero di *gascià*, senza considerare quanti proprietari vi fossero dentro; nella seconda un certo numero di *ghebbàr*, senza considerare quanti *gascià* essi possedessero. (2)

Gli obblighi dei *ghebbàr* variavano a seconda delle regioni. Nella provincia del Sidamo, al tempo di Ras Destà Damtòu, se il *maderià* era di *gascià*, il beneficiario riscuoteva per ogni *gascià*, dai *ghebbàr* in esso dimoranti, quale che fosse il loro numero 25 talleri, pari al tributo fondiario dovuto al Governo; se il *maderià* era di *ghebbàr*, riscuoteva da ogni *ghebbàr* un tallero, calcolandosi cinque *ghebbàr* equivalenti ad un *gascià*. Questa proporzione fra *gascià* e *ghebbàr* esisteva soltanto nel Sidamo e, con voce sidamo, era chiamato, non so perchè *utubat* o ombelico.

Nei paesi a sud del Gogeb ogni *ghebbàr* doveva al suo *melchegnà*:

tre daule di cereali per anno, cioè cinque *qunnà* al mese, di cui due accuratamente scelti e macinati. Se la macinatura non era buona, il *melchegnà* metteva ai ceppi il *ghebbàr* e ne chiamava a casa le donne, ad eseguire il lavoro, ciò che era un abuso, perchè la legge gli permetteva soltanto di infliggere al colpevole la piccola multa chiamata *addafègn*;

un tallero in ciascuna delle ricorrenze di *Gannà* (Natale), *Fasica* (Pasqua) e *Masqàl* (festa della croce);

un gundò di miele, sostituibile con dieci talleri.

Inoltre il *ghebbàr* era tenuto a costruire la casa al suo *melchegnà*, che andava in genere ad abitare nel suo terreno, a fornirgli la legna (sostituibile con 5 talleri) ad approvvigionarlo quando egli si metteva in viaggio, a seguirlo come portatore in guerra, a dedicargli settimanalmente due giornate di lavoro nel terreno *kudàd*

(1) Lo Stato fissava il numero; il *ballabat* assegnava le persone.

(2) In genere il terreno *lem* conteneva da 20 a 40 persone, il tef da 3 a 7, qualche volta nessuno.

A una persona importante si davano tanti *gascià* e tanti *ghebbàr*, a un soldato semplice o il *gascià* o i *ghebbàr*.

che il Governo gli dava. Ciò valeva tanto pel maderià di gascià quanto per quelli di ghebbàr.

Non occorre ripetere che il *ghebbàr* era tenuto a pagare al Governo l'*asrat* e a quelle prestazioni di interesse pubblico che l'autorità gli richiedeva: partecipazione alla costruzione della *ketemà*, o città governativa, manutenzione di strade nel proprio distretto, costruzione di ponti, preparazione di pali per le linee telegrafiche, ecc. ecc.

Gli obblighi stabiliti dal Governo a carico dei *ghebbàr* erano inaspriti dai capi locali e dai melchegnà, i quali consideravano i *ghebbàr* poco più che i loro schiavi; cosicchè il ghebbàrato riusciva ancor più opprimente nella pratica che nel diritto.

Il maderià assegnato all'Imperatore o Principe o al capo provincia prendeva il nome di *madbièt* (mensa), in quanto concepito come servente ai bisogni della mensa del suo beneficiario (cfr. la nostra « mensa vescovile »).

Paesi come il Gimma e Lechemti che, rimasti semi-indipendenti, si limitavano a pagare un tributo forfetario alla corona, erano chiamati, appunto, *madbièt* dell'Imperatore.

Il melchegnà otteneva talvolta la conversione in *rest* del suo diritto di maderià su qualcuno dei gascià assegnatigli, quando questo non aveva proprietari, ed era stato a sua cura avvalorato.

Il maderià, restando temporaneo in diritto, diventava praticamente perpetuo e trasmissibile quando era costituito a favore di milizie stanziarie.

Nella maggior parte dei paesi conquistati erano stati, infatti, installati i corpi di truppe che avevano avuto il merito di occuparli, o che anche, successivamente, erano venuti a presidiarli al seguito di un governatore.

Tali gli *èqabiet* o soldati d'intendenza del Sidamo, seguiti dai *biet-ligg*, veterani del deggiac Balcia (1); tali i *warwàri* o lanciatori di giavellotto del Limmu; tali i *tabangia-iàgi* o fucilieri dello Scioa Ghimira e i *gondoriè* o gondarini del Lieca e dell'Ilu Abba Bòr.

I componenti di queste milizie si chiamavano *teklegnà*, da *tekkelè*, piantare, come impiantati sul paese. *Tekkelè* è il termine tecnico che il linguaggio amarico adopera per l'installazione che lo Stato fa di una persona su una terra, quale che sia la natura giuridica del rapporto: viene « impiantato » su un fondo il *ghindebèl* che lo riceve in *rest* o il funzionario che lo ottiene a titolo temporaneo in maderià; viene « impiantato » in un paese il soldato che deve presidiarlo e, in compenso, vi riceve dei gascià o dei ghebbàr.

I figli dei soldati, rimanendo nel corpo, ereditano i diritti del padre: rimangono sui suoi gascià, si prendono i suoi ghebbàr.

I capi aborigeni, sul quarto di terre lasciate a loro disposizione, rimasero nella stessa posizione degli Amara: in parte le avevano in *rest*, in parte le assegnavano a vario titolo ai loro dipendenti, in parte le sfruttavano indirettamente riscuotendo tributi (più miti di quelli degli Amara) e prestazioni dai proprietari, loro *ghebbàr*; in parte le affittavano a *tisegnà*.

(1) I Biet-Lig comprendevano: i *dèl-lèh-ciagn*, o caricatori di pimenti; i *ghimgiabièt* o magazzinieri di stoffe, i *negarimecè* o suonatori di tamburo; i *feresbièt* o stallieri, i *quàmi* o legnaioli, *astatabè* o lavatori, i *sigabièt* o macellieri, gli *uorreghenù* o guardia bestiame, le truppe dell'*aggafari*, dell'*ilfign as kerkài*, dell'*azzàg*, ecc. ecc.

La massa delle terre in proprietà agli Amara aumentò col tempo attraverso i seguenti processi:

1. Compera di terre di aborigeni. La terra acquistata con un contratto di compra-vendita si chiama *ye-ghèz meriet* (terra d'acquisto), in tigrino *medri worqi*, cioè terra dell'oro, del danaro. Il codice penale etiopico emanato da Hailè Sellasiè stabilisce all'art. 458 che questi contratti debbano essere stipulati davanti al dagnà o giudice, sotto pena di nullità e di una ammenda. Come d'ordinario il giudice all'atto della stipulazione di questo contratto, nominava ad assisterlo degli *Emmàgn*, o uomini di sua fiducia; altri ne costituivano le parti, che presentavano altresì, come in ogni contratto abissino, dei garanti. I trapassi di proprietà terriera erano soggetti alla tassa del 10 % sul prezzo pattuito, a carico di uno dei contraenti e di entrambi, a seconda di quanto veniva convenuto. Questa tassa si chiamava *asciùra* (decimo). Dò in appendice la traduzione di qualcuno di questi contratti.

2. Donazioni più o meno spontanee che i *balabbàt* facevano ai capi amara di parte delle loro terre. In questo modo il deggiac Ghebremàriam aveva ottenuto grandi estensioni di terreno nel Sidamo.

3. Conversioni in *rest* di maderià terrieri, fatte dallo *scialeqà*, o capo militare amara di distretto.

4. Confisca a favore del melchegnà di terre di ghebbàr che non avessero adempito ai loro obblighi o si fossero arbitrariamente allontanati, perchè il ghebbàr, durante il periodo in cui era assegnato ad un melchegnà, era astretto a dimora fissa.

Ogni melchegnà teneva l'elenco dei suoi ghebbàr e delle sue terre, e questi elenchi confluivano nel *Mezghèb*, o registro catastale, tenuto dal capo provincia.

Il governo procedeva periodicamente a ricognizioni catastali, che assumevano la forma della misurazione della terra a mezzo del *qalad*, e avevano come conseguenza un rimaneggiamento della situazione terriera. Ad esempio, in una determinata regione vi era un certo numero di proprietà, di maderià, ecc. ecc. figuranti per un numero X di gascià. Si era lontani dalla certezza che questo X rappresentasse la cifra esatta, perchè molte donazioni erano state fatte ad occhio; sovente il funzionario misurante si era lasciato corrompere e aveva fatto figurare un gascià dove ce n'erano, ad esempio, due; altre volte il proprietario o beneficiario aveva praticamente allargato la superficie concessagli. Tutto ciò si risolveva a danno dello Stato, che vedeva diminuiti i suoi proventi per imposta fondiaria o la massa delle terre disponibili. Si effettuava dunque una nuova misurazione; le terre riscontrate eccedenti (*tèrf*) diventavano *ye-seqlà meriet* e venivano vendute o comunque assegnate ad altri. Riporto qui sotto il regolamento dettato nell'anno 1923 dell'era etiopica (= 1930) da Tafari per queste misurazioni.

REGOLAMENTO PER LE TERRE ASSOGGETTATE O DA ASSOGGETTARSI IN FUTURO AL NUOVO CALAD

1. Quando la terra viene misurata con la fune (*ghemed*), il proprietario che ha un'eccedenza, qualora egli l'abbia valorizzata sia con seminagioni, piantagioni o costruzioni, sia con disboscamenti, riduzione a pascolo, opere di irrigazione, ottiene per intero l'eccedenza, pagando il tributo (*ghebr*), e non viene espropriato (*aineqqel*).

2. Qualora, invece, l'eccedenza sia una terra di bassopiano (*qollà*) e di deserto (*wudémmà*), ancora incolta o non in corso di avvaloramento (*qégnì*), essa viene divisa in quattro parti, che sono assegnate: la prima all'eccedenziario, la seconda ai mezzadri installati sul suolo eccedente o, in mancanza, sulla terra principale; la terza ai capi locali (*balabbàt*), ai quali per qualsiasi ragione siano state confiscate o espropriate le loro proprietà; la quarta a coloro che attendono un beneficio dal Governo (*ye-menghèst degetenì*).

3. Quando mancano le tre ultime categorie di assegnatari, la porzione dell'assegnatario mancante viene assegnata, al prezzo fissato, al proprietario [del terreno principale], a condizione che dia un garante pel suo avvaloramento. Però, ad evitare che il proprietario (*bale merièt*) assente in paese lontano sia privato della sua proprietà (*rèst*), si avviseranno il custode della proprietà stessa e i suoi parenti, e si attenderà per sei mesi, dopo di che la terra sarà venduta.

4. A partire dal presente anno 1923 di misericordia, le terre risultate in eccedenza rispetto a terre soggette all'imposta fondiaria (*ye-ghebbàr*) e di *ghindebèl*, pagheranno l'imposta fondiaria ordinaria, fissata a seconda della loro entità. Le eccedenze sulle terre di *ghindebèl* non saranno considerate di *ghindebèl*, ma pagheranno, invece l'imposta delle terre di *ghebbàr*.

Le eccedenze di epoca anteriore ancora invendute e a disposizione dell'autorità (*scium*) saranno soggette alla presente legge, senza che si possa invocare il fatto che esse sono eccedenza di epoca anteriore.

5. Le eccedenze sui *maderià* di governo, sulle terre di *melchegnà*, sulle terre *milmil* saranno assegnate secondo le norme sopra indicate. Agli effetti del regime tributario, il proprietario (*balerest*) [del terreno principale] le otterrà in assegnazione a condizione di prestare la sua opera come soldato e di pagare, come contributo per le necessità di guerra, cinque talleri; per il resto il suo tributo (*ghébr*) consisterà nel servizio di guardia del paese, con le seguenti modalità: per due mesi lavorerà per proprio conto; nel terzo mese, a norma delle disposizioni vigenti, eserciterà la polizia e custodirà i predoni e i delinquenti arrestati. Ciò sempre in rapporto alle terre coltivate (*lem*) che egli abbia avvalorate (*aqannà*) a norma dell'art. 1°.

6. Per le terre assegnate a beneficio delle chiese, ove il santuario manchi del numero di ministri del culto (*semonegnà*) prescritto e trovi difficoltà nella celebrazione della messa, l'eccedenza è devoluta (*ighebal*) al ministro del culto mancante. Quando non manchi alcun ministro del culto, l'eccedenza sulle terre dei ministri del culto pagherà un'imposta fondiaria di venti talleri per gascià, mentre i proventi, debitamente registrati in ogni distretto, andranno a favore delle scuole locali.

7. L'assegnazione (*attekikkèl*) della [eccedenza di] terra di *semonegnà* quando il proprietario [della terra principale] sia un estraneo (cioè non lo stesso ministro del culto) si fa così: un quarto (*kormàn*) al clero, il resto al proprietario del terreno [principale]. La tassa di *auag negari* (pubblicazione per bando del trapasso di proprietà) andrà a favore della chiesa per acquisto di sacri arredi.

8. Quando la terra eccedente è coltivata e l'assegnatario (*telekai*) ne è il proprietario suddetto (quello cioè della terra principale), egli pagherà soltanto 80 talleri al gascià per *auag negari*, tenuto conto del fatto che egli l'ha messa in valore e ne ha pagato l'imposta. Quando, invece, la terra, essendo incolta e del tutto inav-

valorata, viene divisa ed assegnata in quattro parti, secondo che è detto più sopra, l'assegnatario pagherà dieci talleri.

9. L'assegnatario che metta in valore terra non ancora avvalorata, il primo anno pagherà un terzo dell'imposta di terra di *ghebbàr*, il secondo anno la metà, il terzo anno l'intera imposta. Al di là dell'Auasc, il primo anno sarà esente; il secondo pagherà un quarto; il terzo la metà, il quarto la intera imposta.

Si applichi il presente regolamento. 6 Meskerren 1923 (14 o 15 settembre 1930).

Questo editto incoraggiava la colonizzazione e l'avvaloramento agricolo, e favoriva anche i proprietari e mezzadri aborigeni.

Ai misuratori, come compenso della loro fatica, che li portava fra aspre boschie e pruneti veniva assegnata in proprietà ereditaria un'estensione di terreno pari ad un gascià per ogni *qorò* (distretto), che si chiamava *ye-sciòh merièt*, terre delle spine.

Ho ritenuto utile dare queste notizie sulla classificazione giuridica delle terre nel Galla-Sidama al tempo abissino, perchè la materia si presta a molte confusioni, e lo studio del nuovo regime fondiario da applicarsi presuppone la esatta conoscenza di quello passato.

Mi riservo di studiare in altra sede la situazione terriera dal punto di vista economico e sociale.

APPENDICE

ESEMPI DI CONTRATTI DI COMPRA-VENDITA DI TERRENI

I. — ATTO DI COMPRA-VENDITA DI UN TERRENO NEL TERRITORIO DEI DARASA.

Nell'anno di misericordia 1927, il 23 Moggabìt, davanti al Tribunale di Chegnazmàc Abbebè e Chegnazmàc Endalè, si sono presentati il Balambaràs Abbebè Uotariè, e il Ghèrazmàc Teghegn Habsce e il Ligg Alemaiò Nègatù. Funzionavano da *èmmàgn*: per il *dagnà*, Atò Scibesci, il Balambaràs Libèn, il Chegnazmàc Menghescià e il Ghèrazmàc Lèvagù; per il Balambaràs Abbebè, Tzeghiè Mebratù e il Ghèrazmàc Ghebreghiorghis; per il Ghèrazmàc Teghegn e Ligg Alemaiò Negatù, Atò Burrù e Atò Bahrù.

Il Ghèrazmàc Teghegn e Ligg Alemaiò hanno dichiarato che, insieme col Ghèrazmàc Bescer, hanno venduto alla Uoizerò Beleiù e al Balambaràs Abbebè Uotariè due gascià di terreno di proprietà della Uoizerò Zennebewòrq (1), siti nel

(1) I vendenti agiscono come procuratori della Uoizerò.

territorio dei Daràsa, nella località chiamata Garbòta Ilàdda, e hanno esibito il relativo atto di vendita, che suona come segue:

« Il 1° Meggabìt dell'anno di misericordia 1927, noi, Ghèrazmàc Teghegn Habscèr, Gherazmàc Bescèr e Ligg Alemàiò Negatù, abbiamo venduto due gascià di terra situati nel territorio dei Daràsa, in Garbota, l'uno alla Uoizerò Beleù; l'altro al Balambaràs Uotariè: in tutto due gascià di terra, per il prezzo di talleri seicento. Sigilli di Bescer e di Alemàiò Negatù, firma di Teghegn Habscer.

Datasi lettura del suddetto atto, Ligg Alemàiò Nègatù e il Balambaràs Teghegn Habscer hanno prestato la dichiarazione di conferma (fètm), dicendo: « Confermando il documento suddetto, vendiamo un gascià di terreno, confinante con la stessa proprietà della Uoizerò Zenneborq, al Balambaràs Abbebè Uotarè, e un gascià di terreno, posto dalla parte del Fitaaurari Tesemmà, alla Uoizerò Belèù. Precisiamo che il tributo (ghebr) è [espresso dalla formula]: miele e daula (1), e poniamo l'asciura a carico dell'acquirente. Il prezzo è di 600 talleri. Muoia Hailesèlassiè! (2)

Il loro garante è..... (illeggibile).

Il Balambaràs Abbebè Uotarè a sua volta ha prestato il fètm, dicendo: « com'è scritto qui sopra, io ho comprato un gascià di terreno per conto della Uoizerò Belèù e un gascià per conto mio, (il tutto) per seicento talleri, addossandomi l'onere dell'asciura. Muoia Hailesèlassiè! ».

Per i seicento talleri è stato chiamato come garante Balambaràs Sebsèbèn. Seguono le firme e i sigilli.

II. — CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI TERRENO IN GIMMA.

(Traduzione dall'amarico).

29 Nabasiè 1925 (= 8 settembre 1923). — Io Osman Abba Garò Abba Tullu ho venduto a Iasin Sceeh Iman, sulla mia parte del terreno di mio padre che ho diviso con mia sorella Cialtu, sito in Hirmata, vicino al mercato del giovedì, una facciàsa e tre goro (3), al prezzo di duecento settanta talleri, che ho interamente riscossi, lasciando a suo carico l'asciura (4). Muoia Hailesèlassiè! Il confine del terreno è: verso il basso (= verso nord) il terreno che ho venduto precedentemente ad Abbagiobir Umarò, verso oriente la terra che mi sono riservata, verso sud la via in mezzo, verso occidente la terra di Abbabulgù Abscialà e di Abbauarri Abbamaggiù. Se venisse qualcheduno che dicesse: « questa terra è mia », Iasin Sceeh non dovrà evacuare il terreno, sibbene io mi renderò responsabile e starò in giudizio. Avendo venduta questa terra, non dirò che l'ho venduta: muoia Hailesèlassiè. Lo confermo con la mia impronta digitale e con le testimonianze dei

(1) È un terreno a tributo privilegiato, 1 gund di miele, tre daule di cereali, 5 talleri per legnatico.

(2) L'invocazione della morte del sovrano costituisce il fètm, nel senso che chi viola la sua dichiarazione solenne commette un reato così grave come se avesse provocato la morte del sovrano.

(3) Facciàsa dal Galla facciàs, seminare, è una superficie di m. 50 × 50.

(4) Asciura: tassa del decimo sul valore del terreno.

sottoscritti. Costituisco *ie-qèbqàb was* (1) per il presente atto Abbagiobir Umarò. Io, Abbagiobir Umarò, dichiaro con l'impronta del mio pollice di essere garante di quanto scritto qui sopra. Il nostro *dagnà* (2) è Abbadiccò Abbaieghen, gli assessori (3) sono Abbagarò Destà; Abbabillò Tolò; Abbabulgù Absciala, Jusuf Abbabulgù, Abbagiobir Abbauarri, Muzeien Usen, Abbaianfa, Atò Mellisiè; Atò Mescescià Abdù Abbanarri; Atò Uorcù, Husèn Abbamagàl. Ho venduto il suddetto terreno insieme con le piante e il caffè che ci sono sopra.

Seguono le firme e impronte digitali di tutti i sunnominati.

(1) Garante del piuolo a cui si attacca il bestiame, cioè fermo come piuolo, cioè garante solidale.

(2) *Dagnà*: giudice.

(3) Assessore: *èmmàgn*.